



**COPIA**

N°6 Reg. delib.	del 29-04-2020
--------------------	----------------

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico. Limitazione all'esercizio del gioco di cui alla L.R.V. n. 38 del 10.09.2019 e alla DGRV n. 2006 del 30.12.2019.
---------	--

Oggi **ventinove** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventi** alle ore **18:44**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Straordinaria convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Tasso Giuseppe	Presente	Zerbinati Mirko	Presente
Baldo Alessandro	Presente	Marangoni Riccardo	Presente
Nallio Alessio	Presente	Virgili Tiziana Michela	Assente
Brancaglioni Gabriele	Presente	Guarise Fabrizio	Presente
Prini Matteo	Presente	Cavallaro Samuele	Presente
Faedo Marina	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta l'assessore esterno:

Bellesia Mario	Presente
----------------	----------

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Gerlando Gibilaro.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tasso Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta nominando scrutatori:

Nallio Alessio  
Marangoni Riccardo  
Cavallaro Samuele

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO	Prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico. Limitazione all'esercizio del gioco di cui alla L.R.V. n. 38 del 10.09.2019 e alla DGRV n. 2006 del 30.12.2019.
---------	--

**Si dà atto che alle ore 19,45 sono rientrati in aula i Consiglieri Virgili Tiziana, Guarise Fabrizio, Cavallaro Samuele.**

**Consiglieri presenti n. 11, compreso il Sindaco.**

Premesso che:

- al fine di porre un limite alla diffusione incontrollata dell'offerta del gioco illegale e delle conseguenze sociali dallo stesso provocato, in attuazione dell'art. 1, comma 936, della Legge n. 208/2015, in sede di conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Anci del 07.11.2017, è stata sottoscritta un'intesa nella quale sono state definite le misure e le modalità concernenti l'offerta del gioco lecito ed è stato fornito un modello procedurale omogeneo nazionale in materia di esercizi pubblici di scommesse e di giochi leciti;
- l'intesa ha inoltre stabilito che i comuni definiscano, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un "blocco" delle attività del gioco lecito e delle scommesse per un periodo massimo di sei ore giornaliere;

Dato atto che nota del 02.12.2019, prot. n. 63973, registrata in data 03.12.2019, prot. ns. atti n. 12337, la Prefettura di Rovigo ha trasmesso la Circolare n. 557/PAS/U/015223/12001(1) del 06.11.2019, con la quale il Ministero dell'Interno ha posto l'accento sull'orientamento assunto dal TAR Lazio con sentenza n. 1460/2019, in tema di disciplina degli orari di apertura dei locali in cui sono installati apparecchi ex art. 110, comma 6, del TULPS;

Tenuto conto che con tale sentenza è stato in particolare:

- disposto l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Anzio del 03.08.2018 e del 18.09.2018, per vizio di accesso di potere in quanto difforme rispetto a quanto disposto, dalla citata conferenza Unificata del 07.11.2017;
- sottolineato come l'Intesa rappresenta il modello procedurale normativamente previsto per l'esercizio omogeneo delle funzioni concorrenti di cui sono titolare i diversi livelli di governo in materia di esercizi pubblici di scommesse e di giochi leciti; l'Intesa infatti in assenza di Decreto attuativo ha valenza di atto di indirizzo;
- evidenziato che, come previsto dall'Intesa, i comuni possono stabilire un "blocco" delle attività del gioco lecito e delle scommesse per un periodo massimo di sei ore giornaliere. Tale distribuzione oraria deve comunque garantire una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche al fine di consentire un monitoraggio telematico del rispetto dei limiti così definiti;

Tenuto conto che con Legge n. 38 del 10.09.2019, la Regione Veneto al fine di promuovere interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto ed alla riduzione dei rischi da gioco d'azzardo e delle relative problematiche e di recuperare le persone dipendenti ha stabilito tra l'altro di istituire un tavolo tecnico permanente sul gioco d'azzardo patologico e di promuovere percorsi di formazione e di aggiornamento degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio sanitari e sanitari sui problemi azzardo – correlati;

Considerato che la Regione, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione ha evidenziato all'art. 6 della citata Legge le competenze in capo ai Comuni nell'attuazione del citato provvedimento;

Richiamato l'art. 7 della Legge Regionale che ha disciplinato la collocazione dei punti gioco stabilendo in particolare, al fine di tutelare le categorie più deboli, il divieto dell'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, ad una distanza inferiore ai 400 metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da impianti sportivi, istituti scolastici, luoghi di culto, residenze per anziani, istituti di credito o bancomat, ecc;

Tenuto conto che, il richiamato art. 7 dispone inoltre che le previsioni di ubicazione delle sale da gioco siano dettate negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e che fino a tale adeguamento i nuovi locali da gioco siano realizzati, nei comuni dotati di PAT, nelle aree destinate alle attività produttive, mentre nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

Ricordato che le più sopra citate disposizioni non si applicano alle sale da gioco ed ai locali esistenti alla data di entrata in vigore della Legge in discorso;

Rilevato che, come previsto dall'art. 13 della L.R.V. n. 38/2019 è vietato l'installazione nei punti gioco, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c) della stessa Legge, di terminali multifunzione che consentano l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso;

Preso atto che, al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'Intesa nelle premesse richiamata, la Regione con DGC n. 2006 del 30.12.2019 ha stabilito le seguenti fasce di interruzione dal gioco:

- dalle ore 07.00 alle ore 09.00;
- dalle ore 13.00 alle ore 15.00;
- dalle ore 18.00 alle ore 20.00;

Visto l'art. 14 della L.R.V. n. 38/2019 che prescrive che, ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservazione delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono esercitate dal Comune;

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 44104 del 29.01.2020, registrata al prot. ns. atti n. 887 del 29.01.2020;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visto il parere previsto dall'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allega come parte integrante alla presente deliberazione;

#### SI PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto inoltre che, nelle more dell'adozione degli strumenti di pianificazione comunale, le nuove sale gioco saranno realizzate, nei comuni dotati di PAT, nelle aree destinate alle attività produttive, mentre nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

3. Di disporre, al fine di prevenire e di contrastare il fenomeno della diffusione del gioco d'azzardo e di tutelare le fasce più deboli della popolazione e come stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 38/2019 e dalla DGRV n. 2006 del 30.12.2009, le seguenti fasce di interruzione del gioco:
  - dalle ore 07.00 alle ore 09.00;
  - dalle ore 13.00 alle ore 15.00;
  - dalle ore 18.00 alle ore 20.00
4. Di vietare, ai sensi degli artt. 6 e 7 della citata Legge, la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore ai 400 metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da luoghi sensibili come impianti sportivi, istituti scolastici, luoghi di culto, residenze per anziani, istituti di credito o bancomat, ecc;
5. Di precisare che, nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del presente provvedimento e della normativa in materia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 14 della Legge Regionale richiamata;
6. Di trasmettere la presente deliberazione all'UTC/Vigilanza per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza e di inviarla a mezzo PEC alla Prefettura di Rovigo, alla Questura di Rovigo, al Comando dei Carabinieri di Fratta Polesine, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
7. Di dare la massima diffusione del presente provvedimento, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco spiega che si tratta del recepimento della Legge Regionale per la prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento a fasce orarie e siti sensibili.

La consigliera Virgili propone di predisporre un ordine del giorno per chiedere alla Regione Veneto di ampliare le fasce orarie del divieto del gioco d'azzardo e prevedere nuove e diverse zone da qualificare come siti sensibili in quanto luoghi a maggior rischio.

Il Consigliere Nallio ritiene che si tratta di una proposta di deliberazione ragionevole.

Il Consigliere Guarise afferma che chi è affetto dalla patologia in argomento troverà comunque il modo di giocare d'azzardo.

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITA la discussione sull'argomento ;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

CONSIGLIERI PRESENTI:           11  
VOTI FAVOREVOLI:               11  
ASTENUTI

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come più sopra illustrata, votata ed allegata, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

CONSIGLIERI PRESENTI:           11  
VOTI FAVOREVOLI:               11

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N.6**

**Oggetto: Prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico. Limitazione all'esercizio del gioco di cui alla L.R.V. n. 38 del 10.09.2019 e alla DGRV n. 2006 del 30.12.2019.**

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000**

**Regolarità tecnica**

**Parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.**

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti.

Data 17-02-020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Cacciatori Roberta

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco  
F.to Tasso Giuseppe

IL Segretario Comunale  
F.to Gerlando Gibilaro

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile area amm.vo-contabile, visti gli atti d'ufficio

#### **A T T E S T A**

che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi, con numero di registrazione all'albo pretorio 241.

Comune di Fratta Polesine li 14-05-  
2020

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE  
F.to\_ Cacciatori Roberta

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE  
Cacciatori Roberta

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Fratta Polesine li

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE  
F. to Cacciatori Roberta